

ARGOMENTI:

MODULO GENERALE

Premessa:

- [Un paio di definizioni e qualche dato.](#)
- [Il Lavoratore nel sistema di sicurezza aziendale.](#)

Testo unico della sicurezza.

- [Concetti generali e definizioni.](#)
- [Misure di tutela ed obblighi](#)

1

FORMAZIONE DEI LAVORATORI ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008

Relatore: Corrado Stragapede

Tecnico della Sicurezza e Formatore

Premessa

Un paio di definizioni e qualche dato

Due definizioni...



4

Due definizioni...

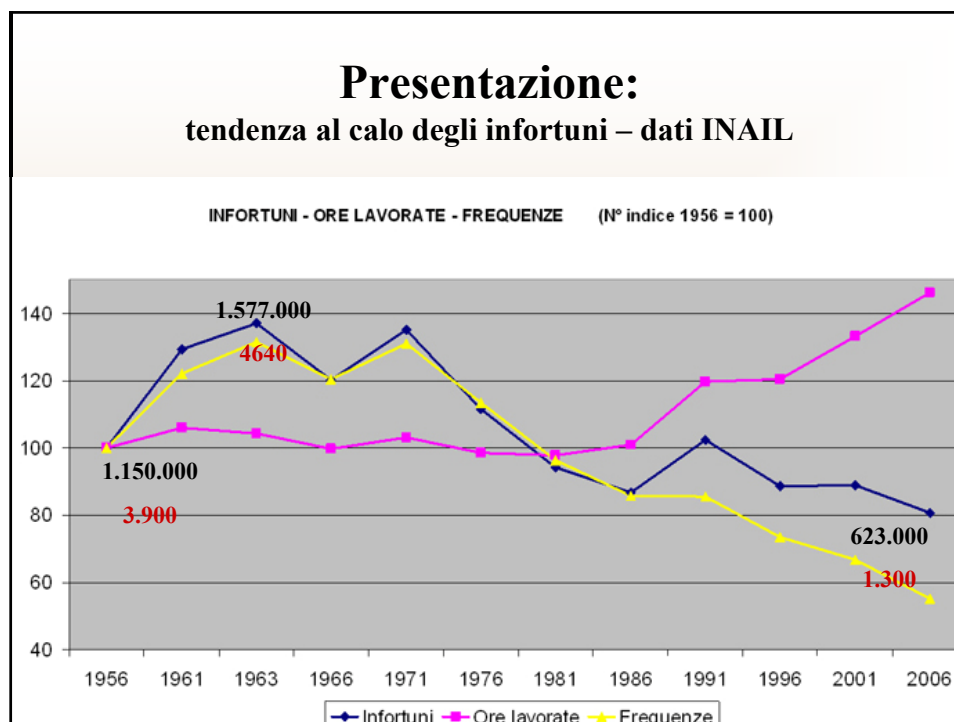


5

Due definizioni

- L'**incidente** è un fatto inatteso negativo che viene a turbare lo svolgimento di un'attività o il normale corso degli eventi.
- Per **infortunio** sul lavoro si intende il **danno fisico** che un lavoratore subisce sul posto di lavoro, in occasione del lavoro e per una causa collegata al lavoro svolto.

6



Infortunio sul lavoro

- Definizione data dall'INAIL:
- L'infortunio sul lavoro è l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata:
 - la morte, o
 - un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
 - un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni
- Dal 25.7.2000 c'è l'indennizzo del “danno biologico” (solo capitale dal 6 al 15%, rendita dal 16 in su);

	INPS	INAIL
Primi 3 giorni	carenza	franchigia
dal 4° al 20° Giorno	50%	60%
21°-90°	66%	60%
91°-180	66%	70%
181°-Guarigione	0%	75%

Infortunio sul lavoro

- Gli elementi indispensabili perché si possa parlare di infortunio di lavoro sono:
 - l'occasione di lavoro,
 - la causa violenta,
 - il danno all'integrità psicofisica.

9

Totale 2006 per settore

Anno Accadimento		2006				
		Eventi temp perm mortali	Eventi Temporanei	Eventi Permanenti	Eventi Mortali	Indice di gravità
INDUSTRIA	1 - LAV. AGRICOLE E ALIMENTI	17.228	16.187	1.015	26	6,04
INDUSTRIA	2 - CHIMICA, CARTA E CUOI	25.605	24.306	1.259	40	5,07
INDUSTRIA	3 - COSTRUZIONI E IMPIANTI	95.570	86.828	8.399	343	9,15
INDUSTRIA	4 - ENERGIA E COMUNICAZIONI	3.491	3.238	247	6	7,25
INDUSTRIA	5 - LEGNO E AFFINI	15.553	14.468	1.057	28	6,98
INDUSTRIA	6 - METALLI E MACCHINARI	106.601	101.524	4.947	130	4,76
INDUSTRIA	7 - MINERARIA, ROCCE E VETRO	15.208	14.192	974	42	6,68
INDUSTRIA	8 - TESSILE E CONFEZIONI	11.747	11.134	601	12	5,22
INDUSTRIA	9 - TRASPORTI E MAGAZZINI	41.941	38.955	2.834	152	7,12
INDUSTRIA	0 - ATTIVITA' VARIE	219.650	207.688	11.606	356	5,45
INDUSTRIA	«Dato assente o errato»	16.829	15.840	957	32	5,88
AGRICOLTURA		51.781	46.880	4.776	125	9,46
CONTO STATO	Non militari, non Polizia	1.903	401	1.489	13	78,93
Totale		623.107	581.641	40.161	1.305	6,65
		100,00%	93,35%	6,45%	0,21%	

10

INAIL: MENO INFORTUNI, MA ANCHE MENO LAVORO

Anno evento: infortuni mortali denunciati e riconosciuti positivi * al 30/04/2018											
Gestione	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Industria e Servizi	1.089	978	905	865	784	745	624	614	636	577	532
Agricoltura	104	126	127	114	110	109	105	110	112	80	74
Conto Stato Dipendenti	14	16	18	18	14	14	18	9	16	13	11
TOTALE	1.207	1.120	1.050	997	908	868	747	733	766	670	617
							1.254	1.178	1.301	1.142	1.112

11

STATISTICA SCUOLA - ESAW - European Statistics on Accidents at Work					
M - ISTRUZIONE	2006				
ESAW: Deviazione	Eventi Tot.	Eventi In Franchigia	Eventi Permanent i	Eventi Mortali	Indice di gravità
52 Scivolamento o inciampamento - con caduta di persona - allo stesso livello	910	54	43	0	9,21
64 Movimenti sconsiderati, gesti intempestivi, inopportuni	706	61	19	0	6,27
42 Perdita di controllo totale o parziale di mezzo di trasporto/di attrezzatura di movimentazione (motorizzato o no)	483	28	24	2	6,57
44 Perdita di controllo totale o parziale di oggetto (portato, spostato, movimentato, ecc.)	396	31	9	1	7,41
75 Passo falso, torsione di gamba o caviglia, scivolamento senza caduta	299	22	3	0	3,66
43 Perdita di controllo totale o parziale di utensile a mano (motorizzato o no) nonché del materiale lavorato dall'utensile	210	13	4	0	3,05
51 Caduta di persona dall'alto	153	8	6	0	6,19
40 Perdita di controllo totale o parziale di una macchina, di un mezzo di trasporto/attrezzatura di movimentazione, di un utensile a mano o oggetto	122	4	4	0	4,04
63 Essere afferrato, trascinato da qualcosa o dal proprio slancio	122	6	7	0	9,33
33 Scivolamento, caduta, crollo di agente materiale posto al di sopra (che cade sulla vittima)	91	3	3	0	5,56
74 Torsione, rotazione, girandosi	91	1	1	0	5,56
71 Sollevando, portando o alzandosi	83	3	3	0	5,66
35 Scivolamento, caduta, crollo di un agente materiale - allo stesso livello	69	7	5	0	10,42
50 Scivolamento o inciampamento - con caduta di persona - non precisato	57	3	4	0	10,00
41 Perdita di controllo totale o parziale di macchina (ivi compreso l'avviamento intempestivo) nonché del materiale lavorato	49	0	2	0	7,14
70 Movimento del corpo sotto sforzo fisico (che porta generalmente ad una lesione interna) - non precisato	48	1	1	0	5,00
30 Rottura, frattura, scoppio, scivolamento, caduta, crollo dell'agente materiale - non precisato	39	2	3	0	10,34
32 Rottura, esplosione con produzione di schegge (legno, vetro, metallo, pietra, plastica, altro)	34	2	1	0	4,00
83 Violenza, aggressione, minaccia - proveniente da persone esterne all'impresa verso le vittime nel quadro della loro funzione (rapina in banca, aggressione)	29	4	1	0	5,26
TOTALE	4.513	295	157	3	6,73

STATISTICA SCUOLA - DATI RECENTI INAIL										
Infortuni sul lavoro denunciati - P 85 ISTRUZIONE										
	2013		2014		2015		2016		2017	
In occasione di lavoro	4.131	18,32	4.441	20,25	4.266	19,79	4.327	22,25	4.266	21,52
Con mezzo di trasporto	192	0,85	159	0,73	155	0,72	135	0,69	157	0,79
Senza mezzo di trasporto	3.939	17,47	4.282	19,53	4.111	19,07	4.192	21,55	4.109	20,73
In itinere	1.040	4,61	1.115	5,08	1.015	4,71	981	5,04	1.019	5,14
Con mezzo di trasporto	799	3,54	852	3,88	781	3,62	761	3,91	761	3,84
Senza mezzo di trasporto	241	1,07	263	1,20	234	1,09	220	1,13	258	1,30
Totale	5.171	22,93	5.556	25,33	5.281	24,50	5.308	27,29	5.285	26,66
Totale lavoratori	225.514	1.000,00	219.308	1.000,00	215.592	1.000,00	194.485	1.000,00	198.239	1.000,00
MORTALI										
	2013		2014		2015		2016		2017	
In occasione di lavoro	4	0,018	1	0,005	0	0,000	0	0,000	3	0,015
Con mezzo di trasporto	1	0,004	1	0,005	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Senza mezzo di trasporto	3	0,013	0	0,000	0	0,000	0	0,000	3	0,015
In itinere	4	0,018	1	0,005	3	0,014	1	0,005	0	0,000
Con mezzo di trasporto	4	0,018	1	0,005	3	0,014	0	0,000	0	0,000
Senza mezzo di trasporto	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,005	0	0,000
Totale	8	0,035	2	0,009	3	0,014	1	0,005	3	0,015
Totale lavoratori	225.514	1.000,00	219.308	1.000,00	215.592	1.000,00	194.485	1.000,00	198.239	1.000,00
13										

IN SINTESI LE CAUSE...

- **Un infortunio**, sul luogo di lavoro come in auto o a casa, **raramente deriva da una sola causa**:
- Molto spesso è frutto **della somma di diverse cause**, ognuna delle quali da sola non sarebbe stata sufficiente a provocarlo.

Se mettiamo insieme:

1. Un isolamento difettoso,
 2. Un utensile elettrico toccato con le mani bagnate,
 3. La stanchezza alla fine della giornata,
- Abbiamo già creato le premesse per determinare l'incidente.

I PIÙ ESPOSTI

- I lavoratori più esposti al rischio di infortunio sono:
 1. I nuovi assunti;
 2. Gli extracomunitari;
 3. I lavoratori a tempo determinato.
- Questo soprattutto a causa di una **SCARSA FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA** e, per gli extracomunitari, anche per **DIFFICOLTÀ DI LINGUA**.

15

MALATTIE PROFESSIONALI

- Sono patologie che hanno come causa (o concausa) l'esercizio di una attività lavorativa e che sono determinate **dall'esposizione lenta e prolungata ad agenti nocivi** (chimici, fisici, organizzativi, ecc.) presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa e che agiscono negativamente sulla salute.

16

MALATTIE PROFESSIONALI: tendenza generale alla crescita

Settore ateco TUTTI					
Malattia professionale o sostanza che la causa	2013	2014	2015	2016	2017
78) Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore	7.014	7.156	7.060	7.256	6.734
77) Ernia discale lombare (M51.2)	2.788	3.025	2.837	2.754	2.644
75) Ipoacusia da rumore (H83.3)	2.096	2.007	1.927	1.997	1.700
57) Malattie da asbesto (esclusa l'asbestosi)	1.890	1.844	1.705	1.663	1.643
91) Asbestosi (tabella ad hoc)	770	628	707	589	602
79) Malattie da sovraccarico biomeccanico del ginocchio	408	454	447	556	521
76) Malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio	350	288	236	262	235
69) Dermatite allergica da contatto (L23) causata da agenti non compresi in altre voci	202	182	170	164	149
66) Broncopneumopatia cronica ostruttiva (J44)	187	138	179	152	143
90) Silicosi (tabella ad hoc)	239	182	157	160	140
81) Malattie causate da radiazioni ionizzanti	84	89	68	75	56
33) Malattie causate dalla esposizione a idrocarburi policiclici aromatici	49	27	37	34	53
51) Asma bronchiale (J45.0) con le sue conseguenze dirette causato dai seguenti agenti non compresi in altre voci	92	69	57	60	47
99) Malattie non tabellate	25.125	28.979	29.867	30.854	30.929
Totale	41687	45482	45841	46949	46031
Totale Lavoratori	15.647.411	15.458.290	15.939.909	16.361.230	16.611.864

MALATTIE PROFESSIONALI: definizione INAIL

- Affezioni dovute **all'azione nociva e lenta** di un fattore patogeno presente nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa.
- Si suddividono in malattie **tabellate** e **non tabellate**.
- Le malattie tabellate sono riunite in due elenchi (Tabelle), uno per la gestione Industria e Servizi ed uno per la gestione Agricoltura.
- Vedi Decreto 9 aprile 2008

MALATTIE PROFESSIONALI: TABELLATE

- Per le malattie tabellate il nesso eziologico (causale) è dato per accertato.
 - Asma bronchiale
 - Malattie cutanee
 - Ipoacusia e sordità
 - Neoplasie da Asbesto
 - Ernia del disco (novità) in presenza di MMC eccessiva
 - Malattie da sovraccarico biomeccanico arti superiori e inferiori e da vibrazioni (novità)

19

Esempi malattie «tabellate»



Non tabellate

**AGENTE: DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO (costrittività organizzative (°))**

MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE:

1. DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CRONICO (con
ansia, depressione, reazione mista, alterazione della
condotta e/o della emotività, disturbi somatoformi)
2. DISTURBO POST-TRAUMATICO CRONICO DA
STRESS

21

Non tabellate

**AGENTE: SFORZI PROLUNGATI DELLE CORDE
VOCALI**

- NODULI ALLE CORDE VOCALI

22

MALATTIE PROFESSIONALI: definizione INAIL

- In ogni caso, ogni altra malattia di cui i lavoratori riescano a dimostrare la causalità lavorativa, pur se non inserite nell'elenco tabellare, vengono indennizzate e poi conteggiate a fini statistici.
- Il lavoratore però ha l'onere della prova del “nesso eziologico”
= **nesso di causalità.**

23

STATISTICA SCUOLA

MALATTIE PROFESSIONALI Denunce MP tabellate/non tabellate

P85 ISTRUZIONE										
Malattia professionale o sostanza che la causa	2013		2014		2015		2016		2017	
78) Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore	14	0,062	17	0,078	14	0,065	8	0,041	16	0,081
77) Ernia discale lombare (M51.2)	6	0,027	8	0,036	7	0,032	5	0,026	5	0,025
57) Malattie da asbesto (esclusa l'asbestosi)	4	0,018	1	0,005	3	0,014	0	0,000	1	0,005
69) Dermatite allergica da contatto (L23) causata da agenti non compresi in altre voci	2	0,009	0	0,000	1	0,005	0	0,000	0	0,000
70) Dermatite irritativa da contatto (L24) causata da agenti non compresi in altre voci	1	0,004	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
75) Ipoacusia da rumore (H83.3)	1	0,004	1	0,005	2	0,009	1	0,005	0	0,000
76) Malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,005	0	0,000
81) Malattie causate da radiazioni ionizzanti	0	0,000	0	0,000	1	0,005	0	0,000	0	0,000
91) Asbestosi	1	0,004	1	0,005	1	0,005	0	0,000	0	0,000
99) Malattie non tabellate	45	0,200	53	0,242	60	0,278	38	0,195	47	0,237
Non Determinato	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Totale	74	0,328	81	0,369	89	0,413	53	0,273	69	0,348
Totale Lavoratori	225.514	1000,000	219.308	1000,000	215.592	1000,000	194.485	1000,000	198.239	1000,000

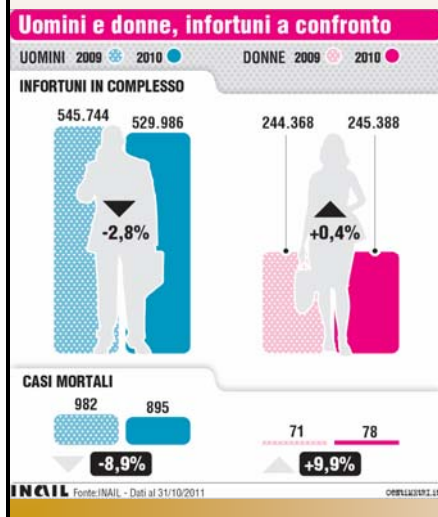
STATISTICA SCUOLA										
MALATTIE PROFESSIONALI										
Denunce MP per gruppi										
Settore ICD-10	2013		2014		2015		2016		2017	
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99)	44	0,195	52	0,237	54	0,250	37	0,190	45	0,227
Malattie del sistema nervoso (G00-G99)	8	0,035	12	0,055	12	0,056	8	0,041	12	0,061
Malattie del sistema respiratorio (J00-J99)	7	0,031	5	0,023	2	0,009	0	0,000	4	0,020
Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99)	5	0,022	4	0,018	7	0,032	4	0,021	3	0,015
Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95)	2	0,009	3	0,014	4	0,019	2	0,010	3	0,015
Tumori (C00-D48)	3	0,013	3	0,014	7	0,032	0	0,000	1	0,005
Alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Malattie del sistema circolatorio (I00-I99)	1	0,004	1	0,005	1	0,005	1	0,005	0	0,000
Malattie dell'apparato digerente (K00-K93)	0	0,000	0	0,000	1	0,005	0	0,000	0	0,000
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99)	4	0,018	1	0,005	1	0,005	1	0,005	0	0,000
Non Determinato	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	0,005
Totale	74	0,328	81	0,369	89	0,413	53	0,273	69	0,348
Totale Lavoratori	225.514	1000,000	219.308	1000,000	215.592	1000,000	194.485	1000,000	198.239	1000,000

Il sistema di sicurezza aziendale

Inquadramento del ruolo dei
Lavoratori

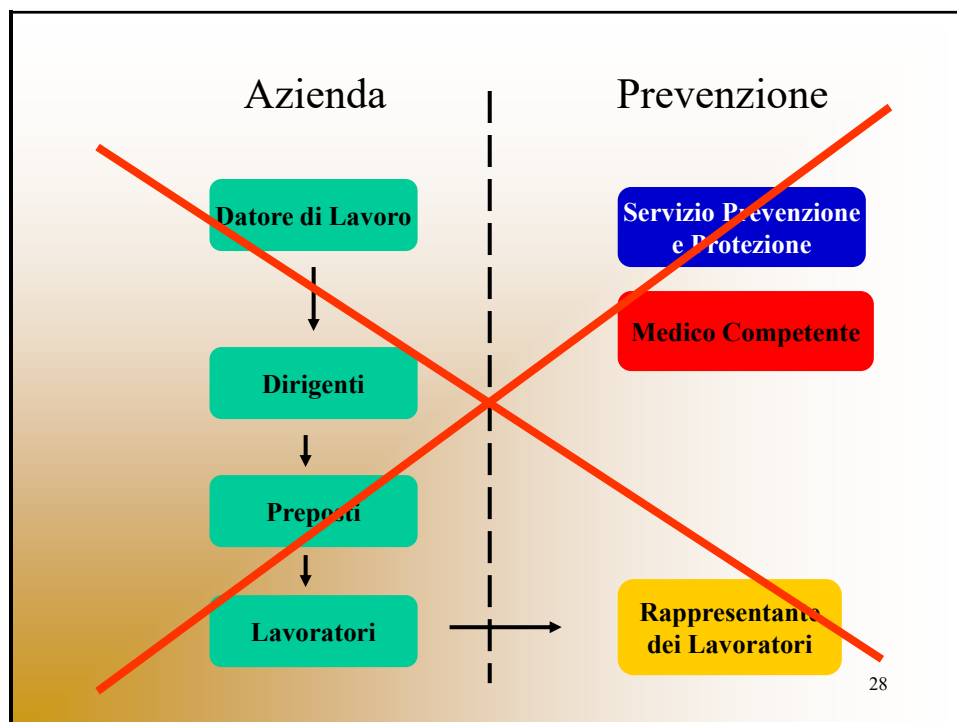
I Lavoratori

hanno un preciso **spazio** nel sistema della sicurezza dell'81.

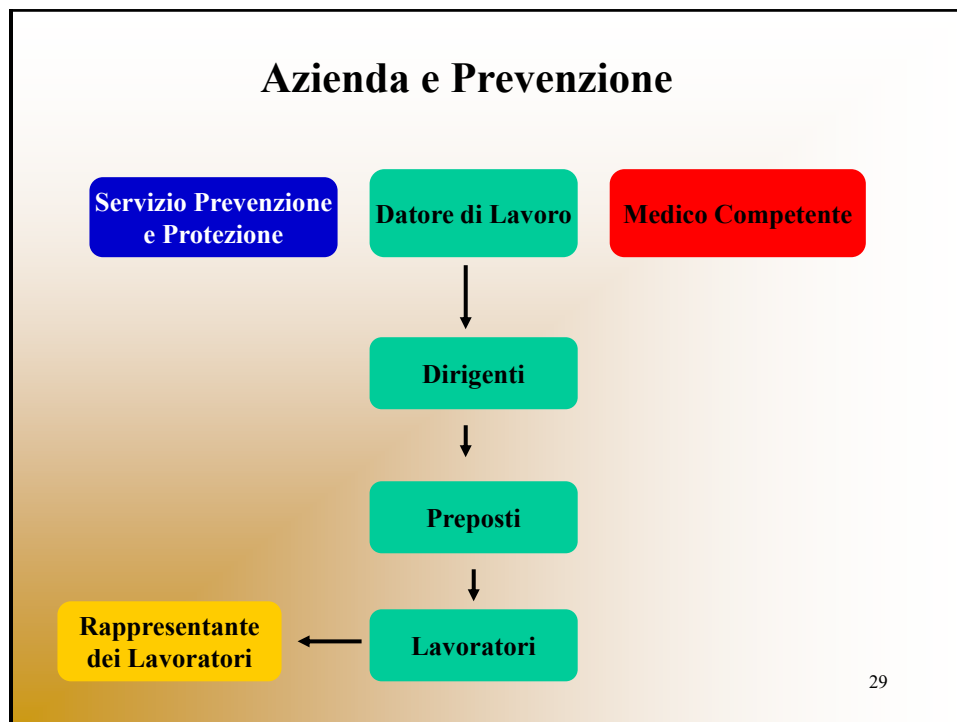


- Si prendono cura della propria salute e sicurezza di quella degli altri lavoratori...
- Collaborano con il DL, i dirigenti, e i preposti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro...

27



28

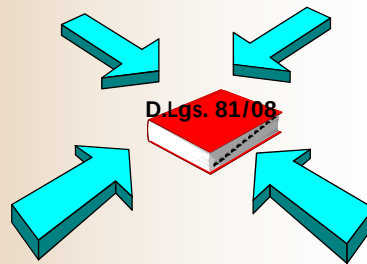


D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81

Concetti generali e definizioni

D.Lgs. 81/08

- Nasce per **RIORGANIZZARE** la normativa precedente all'interno di un unico strumento legislativo
- In tal senso va ad abrogare le seguenti norme:
 - D.P.R. 547/55
 - D.P.R. 164/56
 - D.P.R. 303/56 (tranne art.64)
 - D.Lgs. 277/91
 - D.Lgs. 626/94
 - D.Lgs. 493/96 e 494/96
 - D.Lgs. 187/05



31

Scopo del decreto legislativo 81/08

- Si tratta ancora (dato che era un obiettivo anche del 626) di:
 1. ridurre il costo sociale degli infortuni e delle invalidità attraverso l'abbattimento dei rischi,
 2. non consentire che il mancato investimento in sicurezza di alcuni possa tradursi in un indebito **VANTAGGIO COMPETITIVO**.



32

Scopo del decreto legislativo 81/08

- Conferma l'istituzione di un **SISTEMA** della sicurezza che coinvolga tutte le figure professionali, lavoratori inclusi, fissando il concetto innovativo di valutazione del rischio e di massima sicurezza tecnologica possibile.



- La sicurezza deve fondarsi su specifici aspetti **ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.**

33

Aspetto da sottolineare è che come già nel precedente D.Lgs. 626/94, il Datore di Lavoro non dovrà più

IMPORRE

autoritariamente il rispetto delle Norme di tutela, (magari contro la stessa volontà del Lavoratore), come nella normativa previgente, ma avrà il dovere di organizzare e programmare la sicurezza aziendale

E quindi il Datore di lavoro

CHIEDERÀ

l'osservanza delle Norme dopo aver formato ed informato i lavoratori, attraverso la loro partecipazione attiva e responsabile.

34

Struttura del Decreto

- **Il decreto è costituito da:**
 - 13 (XIII) titoli
 - 303 articoli
 - 50 allegati
- Titolo I - Disposizioni generali
- Titolo II - Luoghi di lavoro
- Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro dei Dispositivi di Protezione Individuale
- Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili

35

Struttura del Decreto

- Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza
- Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminale
- Titolo VIII - Agenti fisici
- Titolo IX - Sostanze pericolose
- Titolo X - Esposizione ad agenti biologici
- Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive
- Titolo XII - Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII - Norme transitorie e finali

36

Finalità (art. 1)

- Riordino norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro...
 - garantendo l'**uniformità della tutela** delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale
 - attraverso il **rispetto** dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
 - anche con riguardo alle **differenze** di genere, di età e alla **condizione** delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

37

Definizioni (art. 2)

- **lavoratore:**
 - persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

38

Il Decreto 81 applica a tutti i tipi di lavoratore:

Sono lavoratori i soggetti:

- Beneficiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro
- Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT, limitatamente al periodo di utilizzo (art. 2, comma a)

39

Definizioni (art. 2)

- **datore di lavoro:**
 - il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,
 - il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

40

Datore di Lavoro

Il Dirigente Scolastico è il datore di lavoro.

- Obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sulla attività del personale scolastico (docente e non docente).
- Obbligo di garantire la sicurezza della scuola e la disciplina tra gli alunni, tra il personale, tra il personale e gli alunni e la relativa correttezza dei rapporti scuola famiglia.

41

Strutture scolastiche

Secondo l'articolo 5 del DM 29 settembre 1998 n. 382

- “il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi;
- con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo.

42

Strutture scolastiche

- Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave e immediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e/o degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo”.

43

Definizioni (art. 2)

- **Dirigente:**
 - persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

44

Definizioni (art. 2)

• Preposto:

- persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

45

Preposto

Esempi di individuazione del preposto e del dirigente fra le varie figure scolastiche

Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Preposto	• addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione • sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute • promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili • informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori • segnalare eventuali anomalie all'interno dei laboratori	Limitatamente alle condizioni nelle quali i propri studenti sono equiparati a lavoratori (quando frequentano i laboratori)

Preposto

Esempi di individuazione del preposto e del dirigente fra le varie figure scolastiche

Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
DSGA	Dirigente	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale degli uffici amministrativi e di altro personale ausiliario	Personale amministrativo e ausiliario
	Preposto	• Sovrintendere il lavoro del personale amministrativo • Sorvegliare che il lavoro d'ufficio venga svolto secondo le procedure di sicurezza definite dal DS • Assicurarsi che le postazioni di VDT siano rispondenti a quanto indicato dal RSPP e che non vengano modificate	Personale di segreteria e amministrativo in genere
Responsabile di ufficio, Capoufficio	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione dell'ufficio	Personale del proprio ufficio

Preposto

Esempi di individuazione del preposto e del dirigente fra le varie figure scolastiche

Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Preposto	Persona che si trova in una posizione di supremazia gerarchica in seno all'organizzazione scolastica, tale cioè da porla in condizioni di sovrintendere alle attività lavorative di altri lavoratori, soggetti ai suoi ordini	Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale dell'Ufficio Tecnico e del personale ad esso assegnato (es. manutentori)	Personale tecnico assegnato all'Ufficio Tecnico in relazione all'organizzazione della scuola

Preposto

Esempi di individuazione del preposto e del dirigente ra le varie figure scolastiche

Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
Responsabile del magazzino	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore delle biblioteca	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Vicepreside, vicario, direttore di plesso	Dirigente	Persona particolarmente qualificata, con autonomia gestionale e decisionale, con margini di discrezionalità e influenza sull'organizzazione del lavoro	Tutto il personale dipendente della scuola o del plesso

49

Definizioni (art. 2)

- **RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**
 - persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32
 - designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

50

RSPP

RSPP

Per ogni istituzione scolastica ci può essere **solo un RSPP**

1

Svolgimento della funzione da parte del DS (art. 34)

Condizioni:

- possesso dei requisiti formativi (**32 ore ex Accordo CSR 21/12/2011** + aggiornamento)
- numero dei lavoratori non superiore a 200, esclusi gli allievi (art. 4 c.1 lett. c).

2

Nomina di un **lavoratore del proprio istituto** (art. 32 c. 8)

3

Nomina di un **lavoratore di un'altra unità scolastica** (art. 32 c. 8)

4

Nomina di un **esperto esterno**, se non reperibile personale della scuola (art. 32 c. 9)

La nomina di un RSPP interno, diverso dal DS, deve essere intesa come la soluzione da preferirsi

51

ASPP

ASPP

Obbligatorio almeno un ASPP se RSPP esterno, compreso RSPP di un'altra unità scolastica (art. 32 c. 10)

81

***Opportuno** in tutti i casi, maggiormente se la funzione di RSPP è svolta dal DS*

***Numero** in relazione a dimensione /complessità scuola*

Requisiti:

attestato ex **Accordo CRS 07/07/2016**

opportune: funzione docente, competenze organizzative e comunicative, in subordine, tecniche

Nel caso il RSPP sia esterno, opportuno precisare i compiti dell'ASPP, tra i quali il rapporto con RSPP.

52

Definizioni (art. 2)

- **MC medico competente**
 - medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38,
 - che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

53

Definizioni (art. 2)

- **RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**
 - persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

54

Definizioni (art. 2)

- **SPP Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi**

- insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

55

Definizioni (art. 2)

Valutazione dei rischi:

- valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a:
 - individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione
 - elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

56

Campo di applicazione

Il Decreto Legislativo 81/08 si applica a:

- **tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio;**

57

Campo di applicazione

Il Decreto Legislativo 81/08 si applica a:

- **tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati**
 - lavoratori a progetto,
 - collaboratori coordinati e continuativi,
 - lavoratori a domicilio,
 - lavoratori a distanza,
 - lavoratori autonomi - con pochi obblighi;

58

Campo di applicazione

Sono esclusi ad esempio:

- i piccoli lavori domestici a carattere straordinario compresi l'insegnamento privato supplementare, e l'assistenza domiciliare a bambini, anziani, disabili e ammalati.

59

Principi fondamentali del D.Lgs. 81/08



- **Prevenzione + Protezione =**
Riduzione del **RISCHIO**,
- Ossia della Probabilità e della Gravità di un possibile danno.

60

Il Decreto 81/08, come pure quello 626/94, propone le seguenti definizioni
(art.2)

RISCHIO:

Il rischio è la probabilità che si manifesti un certo particolare
danno, in un determinato arco di tempo, a seguito
dell'esposizione ad un certo pericolo.

61

IL RISCHIO:



PERICOLO
(fattore di rischio)



ESPOSIZIONE



DANNO

62

Rischi per la sicurezza

- I Rischi per la **Sicurezza**, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di **incidenti** o **infortuni**, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).

63

Rischi per la sicurezza

- Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti:
 - l'ambiente di lavoro;
 - le macchine e/o le apparecchiature utilizzate;
 - le modalità operative;
 - l'organizzazione del lavoro, etc.

64

Rischi per la salute

- I Rischi per la **salute**, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di **fattori ambientali di rischio**, di natura **chimica**, **fisica** e **biologica**, con seguente esposizione del personale addetto.

65

Rischi per la salute

- Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di **fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni**, (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.

66

I tipi di rischi

•Per la sicurezza dovuti a:	- Strutture - Macchine - Impianti elettrici - Sostanze pericolose - Incendio - esplosioni
Per la salute dovuti a:	- Agenti Chimici - Agenti Fisici - Agenti Biologici
Per la sicurezza e la salute dovuti a: (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)	- Organizzazione del lavoro - Fattori psicologici - Fattori ergonomici - Condizioni di lavoro difficili

Livello di rischio

$$R = P \times G$$

(probabilità per gravità)

PREVENZIONE significa intervenire per ridurre la probabilità dell'evento dannoso

PROTEZIONE significa contrastare e contenere la gravità dell'evento dannoso che ormai sta avvenendo

68

Livello di PROBABILITA'

Livello	Definizione	Valore
Altamente Probabile	• Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori,	4
	• Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simili o in situazioni operative simili,	
	• Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda.	
Probabile	• La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto,	3
	• E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno,	
	• Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.	
Poco probabile	• La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi,	2
	• Sono stati noti rarissimi episodi già verificatisi,	
	• Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.	
Improbabile	• La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti,	1
	• Non sono stati episodi già verificatisi,	
	• Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.	

Livello di GRAVITA'

Livello	Definizione	Valore
Gravissimo	• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale	4
	• Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.	
Grave	• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale,	3
	• Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.	
Medio	• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile,	2
	• Esposizione cronica con effetti reversibili.	
Lieve	• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile,	1
	• Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.	

70

Valori del RISCHIO

<i>Danno</i>	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
	<i>Probabilità</i>			

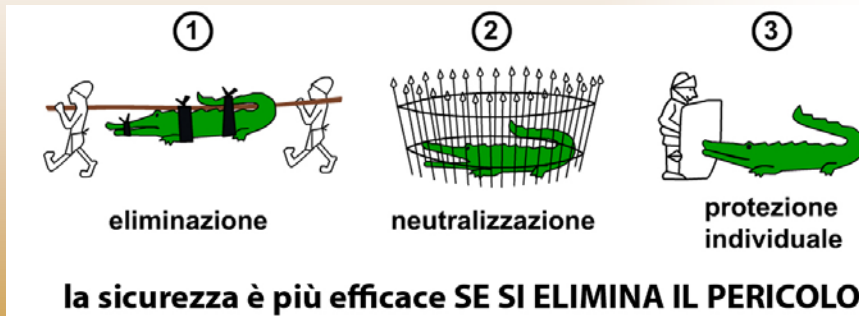
71

Priorità INTERVENTI

CODICE	DESCRIZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
A	Interventi immediati (12-16)	Immediato
B	Interventi urgenti (6-8-9)	1-2 mesi
C	Interventi Prioritari (3-4)	2-6 mesi
D	Interventi secondari (2)	6-12 mesi
E	Interventi di programmazione (0-1)	Oltre

72

Logica degli INTERVENTI



73

INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE

CON LE MISURE IDONEE:

1. TECNICHE
 2. ORGANIZZATIVE
 3. DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- Una parte dei RISCHI evidenziati potrà essere eliminata;
 - Un'altra parte potrà essere ridotta nella sua combinazione probabilità per gravità;

74

CONCETTO DI RISCHIO RESIDUO

- Il RISCHIO restante dovrà essere tenuto sotto osservazione e controllato in maniera adeguata con:
 1. Dispositivi di protezione collettiva o individuale,
 2. Sorveglianza sanitaria
 3. Monitoraggio ambientale.

75

D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81

Misure di tutela ed obblighi

Art. 15. - Misure generali di tutela.

Le MISURE GENERALI per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- a) valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- b) programmazione della prevenzione
- c) l'eliminazione dei rischi
- d) il rispetto dei principi ergonomici
- e) la riduzione dei rischi alla fonte
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è
- g) la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono o possono essere esposti al rischio



77

- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- l) il controllo sanitario dei lavoratori
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione
- n) l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori
- o) l'informazione e la formazione adeguate per dirigenti e preposti
- p) l'informazione e la formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

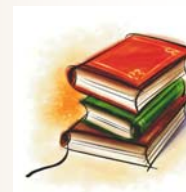


78

- q) istruzioni adeguate ai lavoratori
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori
- s) la partecipazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato
- v) l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed impianti



**Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed
alla salute durante il lavoro non devono in
nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori.**



80

DATORE DI LAVORO

Obblighi NON delegabili (art.17)

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

81

DATORE DI LAVORO (e dirigente)

Obblighi (art.18)

- nominare il medico competente nei casi previsti...
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi
- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale
- fare in modo che solo i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate e addestramento specifico si espongano ad un rischio grave e specifico

82

DATORE DI LAVORO (e dirigente)

Obblighi (art.18)

- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza dei suoi obblighi
- nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

83

DATORE DI LAVORO (e dirigente)

Obblighi (art.18)

- fare in modo che in caso di pericolo grave i lavoratori possano abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa
- informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave

84

DATORE DI LAVORO (e dirigente)

Obblighi (art.18)

- consentire ai lavoratori, mediante il loro RLS di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione
- consegnare al RLS (se lo richiede) copia del documento di valutazione e consentirgli l'accesso ai dati relativi agli infortuni – da consultare in azienda (D.Lgs. 106)
- evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi collettivi e per l'ambiente
- comunicare all'Inail i dati relativi agli infortuni...

85

DATORE DI LAVORO (e dirigente)

Obblighi (art.18)

- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi e l'evacuazione dai luoghi di lavoro
- munire i lavoratori di tesserino (in caso di appalto o subappalto)
- convocare la riunione periodica (per > 15 lavoratori)
- aggiornare le misure di prevenzione
- comunicare all'INAIL i nomi degli RLS

86

DATORE DI LAVORO (e dirigente)

Obblighi (art.18)

- vigilare che i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa senza il prescritto giudizio di idoneità
- fornire al SPP e al MC informazioni circa
 - natura dei rischi
 - organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive
 - descrizione impianti e processi produttivi
 - i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

87

PREPOSTO - Obblighi (art.19)

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro **obblighi di legge**,
- nonché delle **disposizioni aziendali** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e,
 - **in caso di persistenza** della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- *Lettere a - c - e - f: arresto fino a due mesi o ammenda da 446,73 a 1.340,19 euro*
 - *Lettere b - d - g: arresto fino a un mese o ammenda da 223,36 a 896,46 euro*

88

PREPOSTO - Obblighi (art.19)

- b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di **emergenza** e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

89

PREPOSTO - Obblighi (art.19)

- d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di **riprendere la loro attività** in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

90

PREPOSTO - Obblighi (art.19)

- f) **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia le **deficienze** dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza **sulla base della formazione ricevuta**;
- g) **frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

91

LAVORATORI - Obblighi (art.20)

1. Ogni lavoratore deve **prendersi cura della propria salute e sicurezza** e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, **conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro**.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli **obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro;
(non sanzionati)

92

LAVORATORI - Obblighi (art.20)

- b) **osservare le disposizioni** e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della **protezione collettiva ed individuale**;
- c) **utilizzare correttamente** le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) **utilizzare in modo appropriato** i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- * *b c d e f g h i: arresto fino a un mese o ammenda da € 223,36 a € 670,09*

93

LAVORATORI - Obblighi (art.20)

- e) **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi [...], nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità [...] per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) **non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

94

LAVORATORI - Obblighi (art.20)

- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che **non sono di loro competenza** ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di **formazione** e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

95

LAVORATORI Obblighi (art.20)

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

* *sanzione amministrativa pecuniaria da € 55,84 a € 335,05*

96

COMPONENTI IMPRESE FAMILIARI E LAVORATORI AUTONOMI

Obblighi (art.21)

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III
- munirsi di DPI
- munirsi di tessera di riconoscimento

POSSONO

- beneficiare della sorveglianza sanitaria
- partecipare ai corsi di formazione

97

PROGETTISTI

Obblighi (art.22)

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti devono:

- Rispettare in fase progettuale i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza
- Scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia

98

FABBRICANTI E FORNITORI

Obblighi (art.23)

Fabbricanti e fornitori non possono:

- fabbricare, vendere, noleggiare, concedere in uso attrezzature di lavoro, DPI, e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti

99

INSTALLATORI

Obblighi (art.24)

- attenersi, per quanto di propria competenza, alle norme di salute e sicurezza sul lavoro nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti

100

APPALTI

Obblighi connessi (art.26)

Il DL in caso di appalto ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi deve:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi attraverso
 - Acquisizione certificato iscrizione camera di commercio
 - Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico professionali a cura dell'impresa o dei lavoratori autonomi
- Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni relativamente ai rischi esistenti nell'ambiente ove sono destinati ad operare

101

APPALTI

Obblighi connessi (art.26)

I **D.L.**, ivi compresi i subappaltatori, devono:

- Cooperare all'attuazione delle misure di protezione
- Coordinare gli interventi informandosi reciprocamente

Il **D.L.** Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi d'interferenza, il **DUVRI**, documento che deve essere allegato al contratto di appalto.

102

APPALTI

Obblighi connessi (art.26)

- **DUVRI: non si applica:**
 - ai servizi di natura intellettuale,
 - alle mere forniture di materiali o attrezzature,
 - ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni,
 - sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

103

La Valutazione dei rischi – VDR

art. 28 D.lgs. 81/2008

- L'attività di valutazione dei rischi deve riguardare **tutte** le tipologie di rischio professionale e ha come oggetto anche altre scelte rilevanti sul piano prevenzionistico e dell'organizzazione del lavoro.
- Devono essere considerati anche rischi specifici quali:
 - i rischi legati allo stress
 - i rischi legati alla condizione di gravidanza delle lavoratrici
 - i rischi connessi alle differenze di età, e alla provenienza di altri paesi
 - i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale

104

La Valutazione dei rischi – VDR

art. 28 D.lgs. 81/2008

- Il documento di valutazione dovrà avere **data certa** testimoniata dalle firme...
- Deve contenere:
 - Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
 - Le misure e i DPI...
 - Il programma
 - Le procedure (novità rispetto al 626) per l'attuazione delle misure ancora da realizzare,

105

La Valutazione dei rischi – VDR

art. 28 D.lgs. 81/2008

- Deve contenere:
 - l'indicazione dei nomi del RSPP, del RLS (aziendale o territoriale) e del MC
 - delle mansioni che possono comportare esposizione dei lavoratori a rischi specifici, cui si correlano esigenze di qualificazione professionale
- Criteri di redazione del documento:
 - semplicità, brevità e comprensibilità,
 - completezza e idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

106

La Valutazione dei rischi – VDR

art. 29 D.lgs. 81/2008

IL DL effettua la valutazione ed elabora il
documento

IN COLLABORAZIONE

con il responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP) ed il medico competente (MC)

PREVIA CONSULTAZIONE DEL

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

107

La Valutazione dei rischi – VDR

art. 29 D.lgs. 81/2008

- Il documento di valutazione deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale fa riferimento

108

Misure di prevenzione e protezione

- Una volta terminata la fase di valutazione devono essere adottate le misure, che secondo l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la sicurezza dei lavoratori:
 - misure igieniche
 - misure di protezione individuale e collettiva
 - misure di emergenza

109

Formazione informazione e addestramento art. 36 e 37 D.lgs. 81/08

- A distanza di oltre 50 anni dalle prime normative organiche di sicurezza (D.P.R. 547/55) l'esperienza ha dimostrato che la prevenzione non può essere attuata solo con **cartelli e vigilanza sporadica del datore di lavoro**

110

Formazione informazione e addestramento art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08

- Qualunque misura di Prevenzione
**intrinseca o esterna,
attiva o passiva**
- Può dimostrarsi inefficace se il concetto di sicurezza globale non entra nella mentalità e nella pratica operativa di ciascuno.
- I carter e i sofisticati dispositivi elettronici di protezione possono essere rimossi, le fotocellule di sicurezza possono essere disattivate, le cuffie antirumore possono restare appese al muro accanto agli occhiali

111

Formazione informazione e addestramento art. 36 e 37 D. Lgs. 81/08

- Il **fattore umano**, in un modo o nell'altro, è causa di circa l'80% degli infortuni e delle malattie professionali
- Solo il 20% è dovuto a irregolare funzionamento delle macchine o dei sistemi di sicurezza.
- Perciò la normativa mette in risalto, giustamente, l'importanza di curare soprattutto la formazione e l'informazione dei lavoratori in materia di sicurezza:
- Non si attua una vera prevenzione se non si è fatta una formazione seria e ripetuta nel tempo.

112

Informazione Art. 36 D.Lgs. 81/08

- Il DL deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata **INFORMAZIONE** circa:
 - i rischi connessi alla propria attività
 - procedure di primo soccorso, lotta all'incendio, evacuazione
 - nominativi dei lavoratori incaricati delle misure legate al primo soccorso e alla prevenzione incendi
 - nominativi del responsabile e degli addetti del servizio prevenzione e protezione e del medico competente

113

Informazione Art. 36 D.lgs. 81/08

- Il DL deve inoltre provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata **INFORMAZIONE** circa:
 - i rischi specifici connessi alla propria attività
 - pericoli connessi all'uso di sostanze
 - sulle misure e le attività di prevenzione e protezione
- L'informazione deve essere garantita dal DL anche per i lavoratori a domicilio
- L'informazione deve essere facilmente comprensibile.
- Per gli stranieri verificare la loro comprensione della lingua.

114

Formazione Art. 37 D.lgs. 81/08

- Il DL deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata **FORMAZIONE** circa:
 - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione, diritti, doveri, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
 - rischi riferiti alle mansioni (rischi specifici)
- La durata, i contenuti minimi e le modalità dell'esecuzione della FORMAZIONE saranno [!] fissati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del T.U.
- Formazione anche per i vari RISCHI SPECIFICI di cui ai vari titoli del T.U.

115

Addestramento art. 37 D.lgs. 81/08

- Il DL deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguato **ADDESTRAMENTO**.
- Tale attività deve essere svolta da persona esperta
- La formazione e l'addestramento devono avvenire in occasione:
 - della costituzione del rapporto di lavoro
 - del trasferimento o cambio di mansioni
 - dell'introduzione di nuove attrezzature, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

116

“Debito” di formazione

- L’adempimento di questo «debito di formazione» deve naturalmente essere documentabile;
- Perciò è previsto che l’attestazione relativa sia conservata in Azienda.

117

Dirigenti e Preposti Art. 37 c. 7 D.lgs. 81/08

- **I dirigenti e i preposti** ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
- I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
 - Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - Valutazione dei rischi;
 - Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

118